

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TUTTI IN TICINO"

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione Sotto la denominazione "Tutti in Ticino" è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC).

Art. 2. Personalità giuridica e Sede

1. L'associazione ha personalità giuridica propria.
2. La sede dell'associazione è fissata a **Caslano**, Cantone Ticino, Svizzera.

Art. 3. Scopo e Durata

1. L'associazione promuove l'integrazione internazionale e interculturale nel Canton Ticino attraverso attività educative, sociali, culturali e di sviluppo rivolte a famiglie, bambini e adulti.
2. L'associazione svolge la propria attività principalmente nel Canton Ticino, con possibilità di collaborazioni a livello nazionale e internazionale.
3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. Attuazione dello scopo L'associazione persegue i propri scopi in particolare attraverso:

- L'organizzazione di eventi di integrazione, sociali e culturali;
- Laboratori educativi, artistici, culinari e di sviluppo;
- Incontri tematici, linguistici e interculturali;
- Attività rivolte a famiglie, bambini, giovani e adulti;
- Eventi locali, picnic, fiere ed eventi speciali;
- Corsi di formazione e iniziative a sostegno dello sviluppo personale;
- Collaborazioni con individui, istituzioni e organizzazioni.

Capitolo II – Membri

Art. 5. Categorie di Soci L'associazione distingue due categorie di soci:

1. **Soci Fondatori:** Persone che hanno costituito l'associazione. Detengono il pieno diritto di voto e di eleggibilità.
2. **Soci Sostenitori:** Persone che sostengono l'associazione e partecipano alle sue attività.

Art. 6. Soci Sostenitori

1. I Soci Sostenitori hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate e dispongono di un voto consultivo. Essi hanno la facoltà di esprimere pareri, suggerimenti e proposte riguardo ai programmi e alle attività dell'associazione, contribuendo allo sviluppo della vita sociale.
2. I Soci Sostenitori non possiedono diritto di voto deliberativo, non partecipano al processo decisionale esecutivo, non approvano le attività o i bilanci e non hanno diritto di consultazione della documentazione finanziaria riservata.
3. L'ammissione come Socio Sostenitore avviene tramite il pagamento della quota sociale annua fissata dal Comitato. Tale quota conferisce il diritto di partecipare alle attività associative secondo i regolamenti vigenti. Il Comitato decide in merito all'ammissione o all'esclusione di un socio senza obbligo di motivazione.
4. L'adesione come Socio Sostenitore non garantisce il diritto automatico di partecipazione ad ogni singolo evento organizzato, laddove siano previsti limiti di capacità o requisiti specifici definiti nei regolamenti interni.

Art. 7. Ammissione, dimissioni ed esclusione

1. L'ammissione di nuovi soci è di competenza del Comitato.
2. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Comitato. La quota sociale già versata non viene rimborsata.
3. Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio in qualsiasi momento. La decisione del Comitato è definitiva nell'ambito associativo e non richiede obbligo di motivazione.

Capitolo III – Organi

Art. 8. Gli Organi Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea Generale.
2. Il Comitato.

Art. 9. L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta esclusivamente dai Soci Fondatori.
2. All'Assemblea Generale spettano le seguenti competenze e poteri di vigilanza:
 - L'approvazione e la modifica dello Statuto;
 - La nomina e la revoca (allontanamento) dei membri del Comitato;
 - La vigilanza sull'operato del Comitato e lo scarico (approvazione) della sua gestione;
 - L'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
 - La decisione definitiva in merito allo scioglimento dell'associazione.

3. L'Assemblea Generale è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci Fondatori (minimo due persone). Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Fondatori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
4. L'Assemblea viene convocata dal Comitato almeno una volta all'anno o ogni qualvolta gli interessi sociali lo esigano.

Art. 10. Il Comitato (Direzione)

1. Il Comitato è composto da 3 membri: il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Il Comitato ha pieni poteri decisionali in merito all'attività, all'organizzazione e alle finanze dell'associazione. Le decisioni del Comitato sono definitive e vincolanti.

Art. 11. Potere di firma e Rappresentanza

1. Il Presidente rappresenta l'associazione verso terzi e dispone del potere di firma individuale per tutti gli atti ordinari e per impegni finanziari fino a un importo massimo di CHF 5'000.- (cinquemila franchi) per singola operazione.
2. Per impegni finanziari superiori a CHF 5'000.- (cinquemila franchi), è necessaria la firma collettiva a due del Presidente unitamente a un altro membro del Comitato (Segretario o Tesoriere).
3. Il Presidente coordina l'attività dell'associazione e assicura l'attuazione delle decisioni prese dal Comitato e dall'Assemblea Generale.

Art. 12. Competenze del Comitato Al Comitato spettano in particolare:

- La definizione degli orientamenti strategici;
- Tutte le decisioni programmatiche, organizzative e finanziarie;
- La fissazione delle quote sociali e delle regole di adesione;
- La gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari;
- La stipula di contratti e il conferimento di incarichi a terzi;
- L'emanazione e l'approvazione di regolamenti interni.

Capitolo IV – Finanze e Responsabilità

Art. 13. Mezzi finanziari e Anno contabile

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da quote sociali, tasse di partecipazione, donazioni, sponsorizzazioni e altri proventi derivanti dalle attività sociali.
L'associazione non ha scopo di lucro.
2. L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14. Responsabilità Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato per le obbligazioni dell'associazione.

Art. 15. Indennità e Riservatezza

1. L'associazione può retribuire in modo adeguato le prestazioni effettive fornite dai membri del Comitato, dai soci o da terzi per la realizzazione degli scopi sociali. Tali indennità devono essere conformi alle normali condizioni di mercato per prestazioni analoghe.
2. La documentazione contabile e i dettagli sulle retribuzioni sono riservati e accessibili esclusivamente ai Soci Fondatori. Non sussiste alcun obbligo di divulgazione verso i Soci Sostenitori, salvo diversi obblighi di legge.

Capitolo V – Regolamenti e Scioglimento

Art. 16. Regolamenti interni Il Comitato può emanare regolamenti riguardanti il numero massimo di partecipanti, le modalità di iscrizione, i contributi supplementari e la gestione delle liste d'attesa per i singoli eventi.

Art. 17. Scioglimento

1. La decisione in merito allo scioglimento dell'associazione spetta esclusivamente all'Assemblea Generale (Soci Fondatori).
2. In caso di scioglimento, l'attivo rimanente dovrà essere devoluto a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esentata dalle imposte, che persegue scopi di pubblica utilità analoghi a quelli dell'associazione. È esclusa la ripartizione dei beni tra i soci.

Art. 18. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile Svizzero (art. 60 e segg. CC).
2. Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Costitutiva.

Letto, approvato e sottoscritto a Caslano, il 17.03.2026.